



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

Il Magistrato istruttore, dott.ssa Marinella Colucci

VISTO

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Poncarale (BS), relativo al rendiconto 2017, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

il questionario trasmesso dall'Organo di revisione del Comune di Poncarale (BS), relativo al rendiconto 2018, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge n. 266/2005;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2017, redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL e trasmessa a seguito di richiesta istruttoria;

la relazione dell'Organo di revisione sul conto consuntivo 2018, redatta ai sensi dell'art. 239 TUEL;

quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria svolta;

CONSIDERATO

che, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva dell'Ente e di quanto riferito e attestato sia dall'Ente sia dall'Organo di revisione nel corso dell'istruttoria svolta, non si ravvisano, allo stato degli atti, ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori e/o per convocare l'amministrazione in adunanza collegiale;

P.Q.M.

comunica, con la presente, l'esito delle verifiche effettuate, allo stato degli atti, relativamente ai questionari sul consuntivo 2017 e 2018, accertando che entrambi i rendiconti 2017 e 2018 sono stati approvati oltre i termini di cui all'articolo 227 del TUEL (rispettivamente con deliberazione consiliare n. 13 del 17 maggio 2018 e con deliberazione consiliare n. 9 del 16 maggio 2019).

Si raccomanda, in particolare, all'Ente locale di:



CORTE DEI CONTI

1. Monitorare attentamente le proprie partecipazioni, assicurando il rispetto delle previsioni di cui al d.lgs. n. 118/2011, con riserva di ogni verifica ai sensi del d.lgs. 175/2016.
2. Accelerare l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione di IMU/TASI (tabella 2.1, pag. 31 del questionario 2018), avendo cura di monitorare scrupolosamente la corretta attuazione e l'efficacia del controllo e recupero in materia tributaria, stante l'esternalizzazione del servizio, di cui l'Ente ha riferito nel corso dell'istruttoria svolta.
3. Adempiere con l'opportuna sollecitudine alla trasmissione della documentazione necessaria all'Organo di revisione, al fine del rilascio del previsto parere sull'accordo decentrato integrativo, data la criticità rilevata per l'esercizio 2018 (punto 8.6.2 - pag. 12 del questionario).
4. Porre costante attenzione a che l'accantonamento a FCDE sul risultato di amministrazione sia effettivamente congruo, anche in considerazione del punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 che recita: *"Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione"*.

Tale aspetto rileva maggiormente alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie, ossia dalla necessità, evidenziata dall'Ente, di applicare l'avanzo di amministrazione a copertura di spese d'investimento sia per l'esercizio 2017, sia per l'esercizio 2018. In particolare, per l'esercizio 2018 l'Ente aveva previsto entrate dal piano delle alienazioni (titolo IV delle entrate) per euro 200.000,00, che non si sono realizzate, con la conseguente applicazione dell'avanzo a copertura del saldo di gestione di parte capitale negativo.

Inoltre, dai dati inviati in sede istruttoria, si è riscontrata un'errata applicazione del metodo cd. ordinario per il calcolo, a consuntivo, del FCDE, che prevede che la percentuale di accantonamento sia determinata in base all'andamento delle riscossioni in c/residui rispetto ai residui attivi iniziali di ogni anno degli ultimi cinque esercizi.

Nello specifico per il 2017, il quinquennio di riferimento è 2013-2017, e non 2012-2016 come erroneamente indicato dall'Ente, così come per il 2018 il quinquennio di riferimento è 2014-2018, e non 2013-2017.

Si evidenzia, altresì, che in base ai controlli effettuati sui dati trasmessi dall'Ente, il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2018 appare leggermente sottostimato e, pertanto, si richiede sia all'Ente sia all'Organo di revisione, di effettuare un'attenta analisi e verifica della congruità del FCDE e della correttezza del metodo di calcolo utilizzato, anche in vista della prossima approvazione del rendiconto 2019.

Oltre a quanto già specificato in merito alla corretta quantificazione del FCDE da accantonare, a consuntivo, nel risultato di amministrazione, si rammenta che il metodo di calcolo cd. ordinario prevede che:



CORTE DEI CONTI

- la percentuale di accantonamento sia applicata all'importo complessivo dei residui attivi, "sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti" delle categorie di entrate con crediti di dubbia e difficile esazione;

- non è consentito abbattere né il FCDE riferito ai residui in c/residui né quello riferito ai residui in c/competenza. L'affermazione «con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» che si legge al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 è, infatti, facoltà riferita al solo bilancio di previsione (cfr., *ex multis*, delibera di questa Sezione n. 253/2017/PRSP).

Con riserva di ogni ulteriore verifica sui prossimi questionari.

Si chiede che il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale della presente affinché ne comunichi i contenuti all'organo consiliare.

Si chiede, altresì, la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il Magistrato istruttore
dott.ssa *M. Baribella* Colucci

MC/dp



CORTE DEI CONTI